

## **Principi d'azione della Delegazione delle finanze delle Camere federali**

*Adottati dalla Delegazione delle finanze delle Camere federali il 28 novembre 2023.*

---

*La Delegazione delle finanze, nel quadro della Costituzione, della legge e dei regolamenti, si dota del seguente regolamento, al quale può derogare soltanto con l'approvazione della maggioranza dei suoi membri.*

### **1 Disposizioni generali**

#### **1.1 Nomina, durata del mandato e supplenze**

Le Commissioni delle finanze delle due Camere nominano al proprio interno tre membri ciascuna nella Delegazione delle finanze, nonché per ogni membro un supplente permanente (sostituto) (art. 51 cpv. 1 della legge sul Parlamento, LParl) per la durata di una legislatura.

Qualora un membro sia impossibilitato a partecipare a una seduta, può essere rappresentato esclusivamente dal suo sostituto.

La Delegazione delle finanze si costituisce da sé.

- Nomina ogni anno un presidente e un vicepresidente. Questi ultimi non possono appartenere alla stessa Camera. Alla presidenza si alternano ogni anno un deputato del Consiglio nazionale e uno del Consiglio degli Stati.
- Lavora secondo il sistema dei relatori. Ogni membro è responsabile dell'elaborazione e della difesa degli oggetti di uno o più dipartimenti, inclusi autorità e tribunali, nonché di oggetti trasversali. A un membro non viene di regola attribuito un dipartimento il cui capo appartiene allo stesso partito. Allo scopo di garantire una certa continuità, ogni membro rimane competente nel suo settore per almeno due anni.

#### **1.2 Sedute**

La Delegazione delle finanze fissa autonomamente le date e la durata delle sue sedute.

Si riunisce sei volte all'anno in sedute ordinarie. Queste ultime durano di regola due giorni. Una delle sedute ordinarie ha luogo di regola nel Cantone di domicilio del presidente.

Fissa date di riserva per sedute straordinarie durante le sessioni ordinarie. A inizio anno tiene una seduta straordinaria per trattare sorpassi di credito di oltre 5 milioni di franchi.

Il presidente decide il programma delle sedute e determina gli oggetti da inserire nell'ordine del giorno.

Il presidente può decidere, indipendentemente dall'ordine del giorno e dal numero di oggetti pronti per la trattazione, di annullare, abbreviare o prolungare una seduta. Può all'occorrenza fissare sedute supplementari, in particolare per deliberare crediti urgenti.

### **1.3 Sottodelegazioni non permanenti**

Per esaminare o accertare una determinata fattispecie, la Delegazione delle finanze può istituire una sottodelegazione non permanente. La Delegazione delle finanze ne definisce il mandato, la composizione e il termine di presentazione del rapporto della sottodelegazione.

Una sottodelegazione si compone di regola di due o tre membri.

Il relatore responsabile per il dipartimento interessato assume la presidenza di una sottodelegazione. Se sono interessati più dipartimenti, autorità o tribunali, il presidente è designato dalla Delegazione delle finanze.

Per svolgere i suoi compiti la sottodelegazione gode, nei confronti degli organi controllati, degli stessi diritti e doveri della Delegazione delle finanze.

Una sottodelegazione rende conto alla Delegazione delle finanze e formula proposte.

### **1.4 Ricusazione**

Nell'esercitare l'alta vigilanza di cui all'articolo 26 LParl i membri o i sostituti della Delegazione delle finanze o di una sottodelegazione si ricusano in qualsiasi oggetto in deliberazione o esame in cui abbiano un interesse personale diretto. Non costituisce motivo di ricusazione la difesa di interessi politici, in particolare a nome di enti pubblici, partiti o associazioni. Nei casi controversi decide definitivamente la Delegazione delle finanze dopo aver sentito il membro interessato o il suo sostituto (art. 11a LParl).

## **2 Mandato e compiti della Delegazione delle finanze**

### **2.1 Alta vigilanza concomitante in materia finanziaria**

La Delegazione delle finanze esercita, su mandato delle Camere federali, l'alta vigilanza sulla gestione finanziaria della Confederazione (art. 26 cpv. 2 LParl). È in particolare incaricata dell'esame di dettaglio e della sorveglianza dell'intera gestione finanziaria (art. 51 cpv. 2 LParl) nel quadro dell'articolo 8 della legge sul controllo delle finanze (LCF), compresi gli aspetti finanziari della protezione dello Stato e dei servizi d'informazione.

La Delegazione delle finanze applica un metodo selettivo. Stabilisce autonomamente gli oggetti da esaminare e le procedure. La vigilanza costante e sistematica sull'Amministrazione federale spetta al Consiglio federale (art. 8 cpv. 3 della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, LOGA).

L'alta vigilanza finanziaria della Delegazione delle finanze non si estende all'Assemblea federale e ai Servizi del Parlamento. L'alta vigilanza sui Servizi del Parlamento spetta alla Delegazione amministrativa (art. 38 cpv. 2 LParl).

La Delegazione delle finanze prende atto dei rapporti d'esame del Controllo federale delle finanze (art. 14 cpv. 1 LCF) e delle decisioni del Consiglio federale con proposte e corapporti (art. 154 cpv. 3 LParl). Il presidente della Delegazione delle finanze stabilisce quali rapporti d'esame e decisioni del Consiglio federale trattare.

## **2.2 Deliberazione di crediti urgenti**

In casi urgenti, quando non è possibile attendere lo stanziamento di un credito d'impegno o di preventivo da parte del Parlamento, il Consiglio federale domanda previamente il consenso della Delegazione delle finanze (art. 28 cpv. 1 e art. 34 cpv. 1 della legge federale sulle finanze della Confederazione, LFC).

La Delegazione delle finanze esamina se l'urgenza è data.

- Se l'urgenza non è data, riattribuisce la richiesta di credito alla procedura ordinaria per i crediti aggiuntivi.
- Se l'urgenza è data, esamina in particolare la legalità, la necessità, la non prevedibilità, l'ammontare del credito, le possibilità di compensazione, le ripercussioni in caso di rifiuto della richiesta e l'effetto pregiudiziale della decisione della Delegazione.

La Delegazione delle finanze può modificare l'importo del credito urgente richiesto dal Consiglio federale. Può decidere le condizioni quadro d'impiego del credito, i tempi d'attuazione del progetto e le modalità di resoconto da parte del Consiglio federale o del dipartimento competente (per analogia all'art. 25 cpv. 3 secondo periodo LParl).

La Delegazione delle finanze può autorizzare richieste di credito urgenti per le quali la base legale non è ancora in vigore. Il credito rimane per legge bloccato finché non entra in vigore la base legale (per analogia all'art. 32 cpv. 2 LFC).

Il direttore del Controllo federale delle finanze informa la Delegazione delle finanze su raccomandazioni della massima rilevanza pendenti (pendenze da attuare di cui all'art. 14 LCF) e constatazioni che sono rilevanti per la deliberazione del credito da parte della Delegazione delle finanze.

La Delegazione delle finanze decide in merito a sorpassi di credito superiori a cinque milioni di franchi sottoposti dal Consiglio federale (art. 36 LFC). Nella deliberazione la Delegazione tiene conto dei criteri d'esame che si applicano ai casi di richieste di credito urgenti.

## **2.3 Vigilanza finanziaria nel settore del personale**

Secondo disposizioni di diritto speciale (vedi allegato) necessitano del consenso della Delegazione delle finanze determinate misure concernenti i magistrati, i quadri superiori del Ministero pubblico della Confederazione, l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT), i tribunali federali di prima istanza nonché il presidente del Consiglio dei PF. La DelFin dev'essere consultata in caso di destituzione del direttore del Controllo federale delle finanze a causa di una grave violazione dei doveri d'ufficio.

Secondo una Convenzione tra la Delegazione delle finanze e il Consiglio federale concernente la vigilanza in affari di diritto del personale (Convenzione 2015), le classificazioni dei posti, le indennità in funzione del mercato del lavoro e le ridenomina-zioni di funzioni di supplenti per collaboratori dei quadri superiori dell'Amministrazione federale necessitano del consenso della Delegazione delle finanze. Disposizioni concernenti il personale di unità della Confederazione rese autonome devono essere sottoposte per consultazione alla Delegazione delle finanze.

Una volta chiuso il consuntivo dello Stato, il Consiglio federale informa la Delegazione delle finanze in un rapporto in merito alle misure adottate in materia di personale concernenti i quadri superiori dell'Amministrazione centrale e decentralizzata della Confederazione.

## **2.4 Consultazione in situazioni di crisi**

Il Consiglio federale informa la Delegazione delle finanze su disegni di ordinanze e modifiche di ordinanze che emana in virtù dell'articolo 185 capoverso 3 della Costituzione federale o di un'autorizzazione legale intesa a gestire una crisi, sempre che il disegno contenga informazioni confidenziali o segrete (art. 151 cpv. 2bis e allegato 2 LParl).

Il presidente della Delegazione delle finanze decide se la Delegazione si esprime in merito ai disegni di ordinanze nel termine fissato dal Consiglio federale. Se la Delegazione delle finanze non può riunirsi in tempi brevi, ciò equivale a una rinuncia della Delegazione a esprimere un parere.

## **2.5 Programma annuale di revisione, rapporto annuale, preventivo e consuntivo del Controllo federale delle finanze**

Il Controllo federale delle finanze sottopone alla Delegazione delle finanze il suo programma di revisione (art. 1 cpv. 2 LCF), il suo rapporto annuale (art. 14 cpv. 3 LCF), nonché i progetti di preventivo e il suo consuntivo (art. 142 cpv. 3 LParl). Le Commissioni delle finanze esaminano preliminarmente il preventivo e il consuntivo del Controllo federale delle finanze e li sottopongono alle Camere. La Delegazione delle finanze informa le Commissioni delle finanze sulla sua posizione. Essa difende i progetti di preventivo e il consuntivo del Controllo federale delle finanze dinanzi all'Assemblea federale (art. 142 cpv. 3 LParl).

## **2.6 Ulteriori oggetti in deliberazione**

La Delegazione delle finanze può deliberare su altri oggetti e trasmettere corapporti su progetti del Consiglio federale alle Commissioni incaricate dell'esame preliminare.

Essa può comunicare le sue constatazioni alle Commissioni delle finanze o ad altre Commissioni e presentare una proposta in merito.

### **3 Obiettivi, criteri e principi procedurali**

La Delegazione delle finanze:

- promuove la trasparenza e la fiducia nelle istituzioni che sono responsabili della gestione delle finanze della Confederazione;
- attribuisce grande importanza al riconoscimento precoce di problemi per individuare tempestivamente lacune che richiedono un intervento del Parlamento;
- contribuisce a eliminare le lacune e le disfunzioni constatate e a sfruttare i margini di ottimizzazione nella gestione delle finanze della Confederazione.

Nella sua attività di vigilanza la Delegazione delle finanze tiene conto dei criteri di legalità, adeguatezza ed efficacia (art. 52 cpv. 2 LParl), nonché di parsimonia (art. 12 cpv. 4 LFC).

La Delegazione delle finanze esercita l'alta vigilanza secondo il seguente ordine di priorità:

1. conduce un dialogo diretto e costante con i capidipartimento e il cancelliere della Confederazione nell'ambito di colloqui che hanno luogo almeno una volta all'anno;
2. si procura dai sorvegliati informazioni, documenti e rapporti utili per la vigilanza e conduce colloqui con i responsabili delle segreterie generali e delle unità amministrative;
3. commissiona verifiche approfondite su un oggetto al Controllo federale delle finanze a esperti esterni o a una sottodelegazione non permanente;
4. in casi eccezionali svolge una propria inchiesta con interrogatori;
5. rivolge raccomandazioni alle autorità federali responsabili;
6. formula alle commissioni competenti proposte concernenti oggetti in deliberazione pendenti o chiede loro di sottoporre tali proposte alle Camere mediante un intervento (art. 118 segg. LParl) o un'iniziativa parlamentare (art. 107 segg. LParl);
7. informa l'opinione pubblica.

### **4 Mezzi d'informazione**

#### **4.1 Obbligo d'informazione dei dipartimenti**

La Delegazione delle finanze si aspetta che il Consiglio federale, i dipartimenti, le autorità federali e i tribunali federali la informino, spontaneamente e senza indugio, su eventi e sviluppi rilevanti.

#### **4.2 Diritti d'informazione della Delegazione delle finanze**

Alla Delegazione delle finanze non può essere sottaciuta alcuna informazione (art. 154 cpv. 1 LParl).

La Delegazione delle finanze:

- può intrattenere rapporti diretti con tutte le autorità, i servizi o qualsiasi altro ente incaricato di compiti federali, ai quali può richiedere informazioni, documenti e rapporti di cui ha bisogno (art. 153 cpv. 1 LParl);
- può raccogliere informazioni e ricevere documenti da persone e servizi esterni all'Amministrazione federale, sempreché ciò sia necessario all'esercizio dell'alta vigilanza (art. 153 cpv. 2 LParl);
- ha in particolare accesso a documenti che servono direttamente da basi per le decisioni del Consiglio federale, anche in ambiti segreti (art. 153 e 154 LParl);
- può sentire sia persone informate dei fatti sia testimoni (art. 154 e 155 LParl);
- può ricorrere a esperti esterni.

## 5 Raccomandazioni

Nell'ambito dell'alta vigilanza finanziaria, la Delegazione delle finanze può rivolgere raccomandazioni direttamente alle autorità responsabili (art. 158 LParl). Queste ultime la informano sull'attuazione di tali raccomandazioni.

La Delegazione delle finanze pubblica le raccomandazioni e un riassunto del parere dell'autorità responsabile, se non vi si oppongono interessi degni di protezione.

Essa verifica l'attuazione delle sue raccomandazioni e informa ogni anno le Commissioni delle finanze nei suoi rapporti d'attività.

## 6 Collaborazione e coordinamento con organi parlamentari

La Delegazione delle finanze coordina le sue attività con le Commissioni e Delegazioni incaricate dell'alta vigilanza nonché con le Commissioni tematiche.

La segreteria della Delegazione delle finanze provvede al coordinamento costante con le segreterie delle altre Commissioni e Delegazioni. In caso di conflitti di competenze decidono i presidenti degli organi interessati.

### 6.1 Commissioni delle finanze

La Delegazione delle finanze presenta ogni anno alle Commissioni delle finanze, al più tardi in aprile, un rapporto sulla sua attività di vigilanza.

Ogni anno, nel secondo semestre, il presidente e il vicepresidente della Delegazione delle finanze presentano oralmente un rapporto intermedio alle Commissioni delle finanze in merito ai loro principali accertamenti. Se necessario, la Delegazione delle finanze può rendere conto ulteriormente nel corso dell'anno.

Le Commissioni delle finanze possono incaricare la Delegazione delle finanze di esaminare questioni che riguardano l'esecuzione della gestione finanziaria della Confederazione.

Se la Delegazione delle finanze riceve indicazioni rilevanti per lo svolgimento dei compiti delle Commissioni delle finanze, le trasmette a queste ultime. Può sottoporre proposte per l'esame del preventivo e del consuntivo. Se intende presentare proposte finanziariamente rilevanti o depositare interventi alle Camere federali, la Delegazione

delle finanze sottopone una proposta alle Commissioni delle finanze (art. 51 cpv. 4 LParl).

## **6.2 Commissioni della gestione e Delegazione delle Commissioni della gestione**

Se la Delegazione delle finanze riceve indicazioni rilevanti per lo svolgimento dei compiti delle Commissioni della gestione, le trasmette a queste ultime.

La Delegazione delle finanze coordina il suo operato con la Delegazione delle Commissioni della gestione. Essa informa la Delegazione delle Commissioni della gestione in particolare se nell'ambito della sua attività viene a conoscenza di indizi su carenze e comportamenti scorretti nel settore della protezione dello Stato e dei servizi delle attività informative. La Delegazione delle finanze e la Delegazione delle Commissioni della gestione possono riunirsi congiuntamente, se entrambe lo decidono<sup>1</sup>.

## **6.3 Commissioni tematiche**

Se nella sua attività di vigilanza la Delegazione delle finanze rileva la necessità di legiferare nel settore di competenza di una Commissione tematica, ne informa quest'ultima e le sottopone, all'occorrenza, una proposta.

## **6.4 Commissione giudiziaria**

La Delegazione delle finanze comunica alla Commissione giudiziaria le constatazioni che mettono seriamente in dubbio l'idoneità professionale o personale di giudici (art. 40a cpv. 6 LParl).

# **7 Relazione con il Controllo federale delle finanze**

Nella sua attività di verifica il Controllo federale delle finanze è tenuto a osservare soltanto la Costituzione federale e la legge ed esercita un'attività autonoma e indipendente nei limiti delle prescrizioni legali (art. 1 cpv. 1 e 2 LCF).

Il Controllo federale delle finanze sottostà all'alta vigilanza della Delegazione delle finanze, sempre che tale vigilanza non abbia come oggetto l'attività di verifica. La Delegazione delle finanze attribuisce grande valore all'indipendenza del Controllo federale delle finanze per la sua attività di verifica.

Il Controllo federale delle finanze assiste la Delegazione delle finanze nella sua attività di alta vigilanza finanziaria concomitante (art. 1 cpv. 1 lett. a LCF).

- Il direttore del Controllo federale delle finanze partecipa di norma alle sedute della Delegazione delle finanze.
- Egli illustra i rapporti di verifica e le raccomandazioni del Controllo federale delle finanze (funzione di controllo).

<sup>1</sup> Modificato con decisione dell'11.4.2025

- È a disposizione della Delegazione delle finanze come consulente in altri oggetti (funzione di consulenza).
- Le discussioni della Delegazione delle finanze con i magistrati si svolgono a volte senza rappresentanti del Controllo federale delle finanze.
- Una sottodelegazione non permanente della Delegazione delle finanze può invitare alle sue sedute una rappresentanza del Controllo federale delle finanze.

La Delegazione delle finanze può conferire al Controllo federale delle finanze mandati speciali.

- Il Controllo federale delle finanze può rifiutare un mandato speciale, se compromette l'indipendenza e l'imparzialità della sua futura attività di verifica o lo svolgimento del programma di revisione (art. 1 cpv. 2 LCF).
- Se una commissione di alta vigilanza, la Delegazione delle Commissioni della gestione o una commissione tematica vuole che il Controllo federale delle finanze esegua una verifica speciale, presenta una proposta in tal senso alla Delegazione delle finanze.
- I rapporti sulle verifiche che il Controllo federale delle finanze ha svolto su mandato della Delegazione delle finanze sottostanno al segreto di commissione e sono esclusi dal campo d'applicazione della legge sulla trasparenza (art. 4 LTras in combinato disposto con l'art. 47 LParl). La Delegazione delle finanze decide in merito alla pubblicazione.

Il Controllo federale delle finanze tratta direttamente con la Delegazione delle finanze (art. 15 cpv. 1 LCF).

- Il Controllo federale delle finanze trasmette regolarmente tutti i rapporti di verifica con il parere dell'ufficio verificato nonché un riassunto (art. 14 cpv. 1 LCF).
- Se una commissione di alta vigilanza, la Delegazione delle Commissioni della gestione o una commissione tematica intende inserire nell'ordine del giorno un rapporto di verifica del Controllo federale delle finanze prima della sua trattazione nella Delegazione delle finanze, presenta una proposta in tal senso al presidente della Delegazione delle finanze.
- Il Controllo federale delle finanze informa la Delegazione delle finanze, se constata particolarità o lacune che rivestono un'importanza di principio o rilevante dal profilo finanziario (art. 15 cpv. 3 LCF).
- La Delegazione delle finanze e il Controllo federale delle finanze coordinano le loro attività dal profilo materiale e temporale.

## **8 Confidenzialità, tutela del segreto e informazione**

### **8.1 Confidenzialità e tutela del segreto**

I membri e i sostituti della Delegazione delle finanze e gli altri partecipanti alle sedute devono mantenere il segreto d'ufficio (art. 8 LParl) e il segreto delle deliberazioni (art. 47 cpv. 1 LParl).

Per tutelare il segreto nell'ambito dei suoi estesi diritti d'informazione (art. 150 cpv. 3 LParl), la Delegazione delle finanze prende appropriati provvedimenti (art. 150 cpv. 3, 153 cpv. 7 e 154 cpv. 3 LParl).

Per la tutela del segreto e la confidenzialità si applicano le Istruzioni del 4 dicembre 2023 della Delegazione delle finanze delle Camere federali.

## **8.2 Comunicazione all'opinione pubblica**

La Delegazione delle finanze informa l'opinione pubblica secondo necessità.

Salvo decisione contraria della Delegazione delle finanze, soltanto il presidente informa l'opinione pubblica.

La Delegazione delle finanze pubblica i suoi rapporti d'attività in Internet e nel Foglio federale dopo che le Commissioni delle finanze ne hanno preso atto.

Prima di una pubblicazione procede a una ponderazione tra gli interessi del Consiglio federale, dell'Amministrazione federale o di altri enti incaricati di compiti pubblici al mantenimento del segreto e l'interesse pubblico alla trasparenza. Prima di una pubblicazione consulta l'autorità interessata.

I risultati delle votazioni nella Delegazione delle finanze non sono pubblicati.

## **9 Segreteria**

La Delegazione delle finanze è assistita dalla segreteria della Delegazione delle finanze a livello tecnico, organizzativo e amministrativo.

Gli interlocutori della segreteria sono in primo luogo la Delegazione delle finanze (organo), in secondo luogo il presidente e in terzo luogo i membri.

La Delegazione delle finanze e il presidente della Delegazione delle finanze possono conferire mandati alla segreteria.

I collaboratori della segreteria godono degli stessi diritti d'informazione della Delegazione delle finanze quando agiscono su suo incarico.

### Disposizioni di diritto speciale in materia di personale

Conformemente a disposizioni di diritto speciale, necessitano dell'approvazione della Delegazione delle finanze

- il pagamento della pensione completa in caso di dimissione anticipata per ragioni di salute<sup>2</sup>;
- la concessione temporanea o a vita di una pensione sino a concorrenza della metà della retribuzione di un magistrato in carica<sup>3</sup>;
- il versamento dell'indennità pari al massimo a uno stipendio annuo al procuratore generale della Confederazione nonché ai sostituti procuratori generali in caso di risoluzione del rapporto di lavoro<sup>4</sup>;
- la concessione di un'indennità in funzione del mercato del lavoro secondo l'articolo 50 capoverso 1 OPers al capo dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza<sup>5</sup>;
- l'attribuzione di una funzione alla classe di stipendio 32 o a una classe superiore da parte del Tribunale penale federale, del Tribunale amministrativo federale o del Tribunale federale dei brevetti<sup>6</sup>;
- la valutazione del posto del presidente del Consiglio dei PF da parte del capo del Dipartimento federale delle finanze<sup>7</sup>.

Conformemente a disposizioni di diritto speciale, il Consiglio federale consulta la Delegazione delle finanze:

- se intende destituire il direttore del Controllo federale delle finanze prima della scadenza del mandato per grave violazione dei doveri d'ufficio<sup>8</sup>.

<sup>2</sup> Art. 3 cpv. 3 dell'ordinanza dell'Assemblea federale del 6 ott. 1989 concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati (RS 172.121.1).

<sup>3</sup> Art. 4 cpv. 2 dell'ordinanza dell'Assemblea federale del 6 ott. 1989 concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati (RS 172.121.1).

<sup>4</sup> Art. 14a cpv. 2 Ordinanza dell'Assemblea federale del 1° ott. 2010 concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione del procuratore generale della Confederazione e dei sostituti procuratori generali (RS 173.712.23).

<sup>5</sup> Art. 6 cpv. 2 dell'ordinanza dell'Assemblea federale del 17 giu. 2022 concernente il rapporto di lavoro del capo dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (RS 235.171.1).

<sup>6</sup> Art. 7 cpv. 2 dell'ordinanza del 26 sett. 2003 sui rapporti di lavoro del personale del Tribunale penale federale, del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale dei brevetti (OPersT; RS 172.220.117).

<sup>7</sup> Art. 3 cpv. 4 dell'ordinanza del 19 nov. 2003 sul settore dei politecnici federali (Ordinanza sul settore dei PF; RS 414.110.3).

<sup>8</sup> Art. 2 cpv. 2 della legge del 28 giu. 1967 sul Controllo delle finanze (LCF, RS 614.0).